



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 18 del 10/03/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (P.T.F.P.) - 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nella sala giunta della sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
MARIN EMANUELE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte che partecipa anch'essa in modalità videoconferenza.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 19.03.2020 per la convocazione straordinaria della Giunta Comunale in modalità "videoconferenza";

Dato atto che la Giunta Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello strumento telematico della videoconferenza a condizione che gli Assessori che utilizzano tale procedura di partecipazione possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dato atto che il Segretario Comunale verbalizzante ha attestato che la qualità audio/video del collegamento è sufficientemente idonea a comprendere quanto espresso dai componenti partecipante alla seduta in video conferenza.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (P.T.F.P.) - 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi – sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Premesso che:

- l'articolo 2 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 165/2001 afferma che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa, al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 stesso;
- l'articolo 6 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici [...], in conformità al piano triennale dei fabbisogni [...], gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con

la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Rilevato che l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), ha introdotto l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli articoli 42 e 48, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dato atto che l'Ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamate le precedenti deliberazioni:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 19/03/2020 ad oggetto "Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022 e piano annuale delle assunzioni 2020, ai sensi dell'art. 6 e 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 18/08/2020 ad oggetto "Modifica piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022";

Visto l'articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche che non procedono all'adozione del programma triennale del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto, altresì, il vigente articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Preso atto che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, le condizioni preliminari che questa Amministrazione deve rispettare per poter effettuare assunzioni sono le seguenti:

- aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art.48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- aver rispettato le disposizioni normative sul contenimento della spesa del personale per gli enti soggetti al pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge n.296/2006 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- aver rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente.

Rilevato che in questo ente non sussistono situazioni di soprannumero e, dal punto di vista delle esigenze funzionali, non esistono eccedenze di personale, poiché che il rapporto personale/popolazione residente risulta essere decisamente inferiore a quello previsto dal D.M. 10 novembre 2020 per i Comuni in fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti (1 dipendente ogni 166 residenti, pari a 63 dipendenti);

Accertato inoltre che, per quanto concerne le esigenze connesse all'aspetto finanziario, non si rilevano situazioni di eccedenza di personale;

Dato atto che il Comune di Induno Olona non incorre nel divieto di assunzione con riferimento a spese di personale, capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro flessibile, in quanto:

- ha adottato il Piano triennale 2020/2022 delle azioni positive, con propria deliberazione n.71 del 14/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;
- ha rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (articolo 1, commi 557 e 557-quater, nonché comma 562, della l. n. 296/2006) e la spesa di personale dell'anno 2019 è inferiore alla spesa del triennio 2011/2013;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di procedere alla ricognizione dell'attuale dotazione organica, intesa come personale a tempo indeterminato in servizio, allegata alla presente, per farne parte sostanziale e integrante;

Considerato che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) rappresenta uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi resi ai cittadini e che questa Amministrazione adegua la propria organizzazione interna al principio della massima funzionalità dei servizi, prevedendo una programmazione annuale e triennale delle risorse umane di natura dinamica, coerente con le linee strategiche di mandato, con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance previste nei documenti programmatici (D.U.P. e P.E.G.) e nel rispetto della riduzione delle spese di personale;

Dato atto che nel corso dell'**anno 2020** si è proceduto alle seguenti assunzioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2020:

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D1, istruttore direttivo contabile a seguito utilizzo graduatoria concorsuale di altro ente;

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C1, istruttore di polizia locale a seguito utilizzo graduatoria concorsuale di altro ente;

e sono state attivate le procedure per l'assunzione di n. 2 istruttori tecnici, categoria C1, mediante concorso pubblico bandito nel corso dell'anno 2020;

Considerato che:

- nell'**anno 2020** sono avvenute le seguenti cessazioni dal servizio:

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D1, assistente sociale, per quiescenza;

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, giuridica D1, istruttore direttivo tecnico per dimissioni volontarie;

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C1, istruttore di polizia locale per quiescenza;

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B3, collaboratore amministrativo, per dimissioni volontarie ;

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B1, operaio, per quiescenza ;

- nell'**anno 2021** sono avvenute e/o avverranno le seguenti cessazioni dal servizio:

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D1, istruttore direttivo contabile per dimissioni volontarie (in data 30/01/2021);

n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B1, assistente domiciliare per futuro pensionamento;

VISTO l'allegato prospetto relativo alla dotazione organica di personale;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il DPCM 17/03/2020 che definisce le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l'attuazione della nuova disciplina prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che si applica con decorrenza 20/04/2020;

Considerato che il DPCM conferma l'impostazione secondo la quale le facoltà assunzionali sono legate all'indice di virtuosità dei Comuni;

Dato atto che i Comuni possono dunque procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al *valore soglia* definito, come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Ritenuto che per determinare le facoltà assunzionali è necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato.

Considerato che nella tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020 sono individuati i valori soglia di massima spesa di personale suddivisi per fascia demografica;

Dato atto che il Comune di Induno Olona risulta inserito nella fascia f) che fissa un valore soglia del 27% inteso come rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2019) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2019-2018-2017), considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Dato atto che il Comune di Induno Olona presenta un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, come sopra specificato, del 24,33% quindi inferiore al valore soglia previsto per la classe demografica di appartenenza che è del 27%;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziari dell'Ente **confermando** quanto previsto nella Deliberazione di G. C. n. 79 del 18/08/2020:

- l'assunzione di un istruttore direttivo contabile presso il settore economico-finanziario, categoria giuridica D1;
- l'assunzione di un istruttore amministrativo contabile presso il settore economico-finanziario, categoria giuridica C1;
- l'assunzione di due istruttori servizi tecnici presso il settore tecnico categoria giuridica C1;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater della legge 27/12/2006 n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 che risulta essere di € 1.772.956,79;

Rilevato che l'Ente nel corso del 2021 ha ridotto la spesa di personale per lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D. L. n. 78/20210 con la cessazione di un dipendente a tempo pieno e determinato categoria B1 dal 01/03/2021 con il profilo professionale di operaio;

Ritenuto essenziale al fine di ottenere una maggiore efficienza del settore amministrativo/servizi alla persona prevedere l'assunzione di personale a tempo determinato mediante conferimento di un incarico di alta professionalità ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto altresì di stabilire che per la copertura di posti che si sono resi vacanti per collocamento a riposo nell'anno 2020 si provvederà alla copertura dei posti di n. 1 operaio categoria B1 e di n. 1 assistente sociale categoria D1;

Ritenuto inoltre di prevedere l'assunzione di n. 1 agente di polizia locale categoria C1;

Rilevato altresì che il presente atto costituisce allegato al bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di prendere atto che il Comune di Induno Olona rispetta il parametro di virtuosità di cui al D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito in legge 28/06/2019 n. 58 e dal DPCM 17/03/2020 in quanto si colloca al di sotto del “valore soglia” del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti di cui all’art. 4, tabella 1, fascia f) a cui corrisponde un valore soglia del 27% in quanto la percentuale dell’Ente è del 24,33%;
- di confermare per l’anno 2021 quanto stabilito nella precedente deliberazione di G.C. n. 79/2020 di modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale mediante:
 - l’assunzione di un istruttore direttivo contabile presso il settore economico-finanziario, categoria giuridica D1;
 - l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile presso il settore economico-finanziario, categoria giuridica C1;
 - l’assunzione di due istruttori servizi tecnici presso il settore tecnico categoria giuridica C1;
- di stabilire che per la copertura di posti che si sono resi vacanti per collocamento a riposo nell’anno 2020 si provvederà alla copertura dei posti di n. 1 operaio categoria B1 e di n. 1 assistente sociale categoria D1;
- di prevedere l’assunzione di un agente di polizia locale categoria C1;
- di stabilire altresì che al fine di ottenere una maggiore efficienza del settore amministrativo/servizi alla persona si provvederà all’assunzione di personale a tempo determinato mediante conferimento di incarico di alta professionalità ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel limite di spesa previsto per le spese di personale dall’art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- di dare atto che tutte le assunzioni avverranno nei limiti delle capacità assunzionali dell’Ente come certificate in data 10 agosto 2020 dal Revisore dei Conti con proprio verbale n. 15 allegato alla citata Deliberazione G. C. n. 79/2020;
- di riservarsi di adottare gli opportuni atti modificativi o integrativi del presente in corso d’anno in funzione di eventuali diversi obiettivi di governo, scelte programmatiche o esigenze organizzative;
- di demandare ad una fase successiva la valutazione dell’ampliamento della dotazione organica e l’aggiornamento del fabbisogno di personale;

Con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **9** del **10.03.2021**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte